

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL I CICLO

EXCURSUS NORMATIVO E PROPOSTE OPERATIVE IN TEMPO DI COVID19



PARTIAMO DA LONTANO...

Il DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento dell'autonomia", all'art. 1 c. 2 definisce la sostanza dell'autonomia delle ISA come "interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, **adeguati ai diversi contesti**, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo".

Art. 16, c. 3: "I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento".

PARADOSSO/PROVOCAZIONE: Esiste quindi una separazione tra didattica e didattica "a distanza"?

Non è che la didattica è tale e quale sempre e comunque, senza qualificazioni?

TIC E VALUTAZIONE NELLE "INDICAZIONI PER IL CURRICOLO"

Già nel 2012 le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo (DM 254/2012) rilevavano che la diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione è una grande opportunità e rappresenta la frontiera decisiva per la scuola. Si tratta di una rivoluzione epocale, non riconducibile a un semplice aumento dei mezzi implicati nell'apprendimento. La scuola non ha più il monopolio delle informazioni e dei modi di apprendere. [...] Dunque il "fare scuola" oggi significa mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale.



TIC E VALUTAZIONE NELLE "INDICAZIONI PER IL CURRICOLO"

Mentre per quanto concerne la valutazione si stabilisce che

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali.



[...] la valutazione inoltre

Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

TIC E VALUTAZIONE NELLE "INDICAZIONI PER IL CURRICOLO"

Infine...

Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un'informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.



Per inciso, anche lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98) afferma all'art. 2 c. 4 che è un diritto dello studente ricevere una "valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento".

LA VALUTAZIONE NEL D. LGS. 62/17

Per il primo ciclo questo decreto attuativo della L. 107/15 è il riferimento più attuale in tema di valutazione. Ritroviamo alcuni concetti già visti nelle slide precedenti. La valutazione:

- ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento (art. 1:, c. 1; notare l'ordine);
- ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi [...] e promuove la autovalutazione di ciascuno (*ibidem*)

LA VALUTAZIONE NEL D. LGS. 62/17

A chi compete la valutazione? Secondo il d. lgs. 62/17 essa è esercitata

-collegialmente dai docenti contitolari della classe (art. 2, c.3)

Si tratta pertanto, per previsione stessa del legislatore, di un procedimento amministrativo non già individuale bensì collegiale. Non è una novità: vale la pena di ricordare che è ancora vigente l'art. 79 del Regio Decreto 653/1925, che si riporta per intero

I voti si assegnano su proposta dei singoli professori in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il bimestre. Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

L'ITER DELLA VALUTAZIONE

Ne consegue che:

- ogni docente per poter legittimamente proporre il voto della propria disciplina, deve avere documentato "un congruo numero" -non meglio specificato dal legislatore- di interrogazioni e di lavori dell'alunno e si fa riferimento esplicito anche ai lavori eseguiti a casa (messi al primo posto): essi vanno valutati, quindi;
- questa valutazione si traduce in un giudizio "brevemente motivato" da cui ha origine la *proposta* di voto;
- sulla base della proposta del docente, è il consiglio di classe che assegna il voto, nel caso anche con voto a maggioranza.

LA NOTA BRUSCHI (PROT. 388 DEL 17 MARZO 2020)

Con questa nota il Ministero ha fornito prime indicazioni operative sulla didattica a distanza. Alla luce dell'exkursus normativo fatto, possiamo ora comprendere che sono pienamente fondate alcune disposizioni e osservazioni in essa contenute:

A) "Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi"; OVVERO:

La distinzione tra "didattica" e "didattica a distanza" non ha alcun fondamento giuridico: esiste la didattica. Punto.

B) "Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l'apprendimento" OVVERO: Esattamente come a scuola nessuno si metterebbe ad assegnare esercizi o materiali da leggere per conto proprio, anche nella didattica a distanza l'elemento umano e relazionale, seppure mediato, è il cuore e non il corollario.

C) "Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica" OVVERO il CdC resta l'organo deputato alla valutazione -e non si capisce perché dovrebbe essere diversamente.

LA NOTA BRUSCHI (PROT. 388 DEL 17 MARZO 2020)

D) "è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l'alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche" **OVVERO: la valutazione è anche un procedimento amministrativo che non può essere interrotto e si ritorna sul concetto (espresso più volte nella normativa vigente che si è esaminata) del valore prevalentemente formativo della valutazione e della necessità che essa sia tempestiva, trasparente, orientata al miglioramento personale dell'alunno.**

LA NOTA BRUSCHI (PROT. 388 DEL 17 MARZO 2020)

E) "Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell'attuale periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall'intero Consiglio di Classe."

OVERO: Come si è visto nella normativa esaminata, la valutazione è una competenza docimologica, tecnica e professionale in capo al docente MA si esercita dentro il limite dei criteri collegialmente definiti (per esempio le rubriche valutative inserite nel PTOF). Su questo aspetto si ricordi anche l'art. 1 c. 2 del d. lgs. 62/17 che recita "la valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti nel collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa".

L'obbligo giuridico per le ISA di dotarsi di criteri di valutazione è peraltro più antico, si veda al riguardo il DPR 275/99 all'art. 4, c. 4.

LA NOTA BRUSCHI (PROT. 388 DEL 17 MARZO 2020)

L'aspetto professionale della valutazione era stato già evidenziato nella nota ministeriale n. 279 dell'8 marzo 2020, che ribadiva:

Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.

OSSERVAZIONI

Alla luce di quanto si è detto finora, possiamo trarre alcune conclusioni e linee guida:

- Il legislatore ha progressivamente indebolito il ruolo "certificativo" della valutazione rafforzando quello "formativo";
- Occorre promuovere l'autonomia, il senso di responsabilità e soprattutto la capacità di autovalutazione;
- Bisogna porre l'enfasi su ciò che di buono viene fatto più su ciò che viene fatto male o non fatto;
- Occorre tenere conto, nella valutazione, del contesto, dei fattori ambientali e socio-culturali;
- Valutare l'attività a casa è pienamente legittimo (R. D. 653/1925);
- Sarà utile liberarsi dell'eccessivo formalismo (no alla "schiavitù" dei voti e della media aritmetica).

PROPOSTE OPERATIVE

Oltre a quanto si svolge tradizionalmente (interrogazioni, verifiche, ...) in questa fase più che mai è bene che nella valutazione di ciascun docente entrino strumenti quali:

- Diari di bordo/autobiografie cognitive dello studente;
- Rubriche valutative per competenze (con descrittori in termini di responsabilità, senso di autonomia, capacità metacognitive, spirito di iniziativa, ...) desunti sia dalla strumentazione di cui sopra sia dall'osservazione durante le attività programmate in DaD;
- Esperienze di rielaborazione personale del discente sui temi educativi da trattare (sulla base di letture, materiali, film, video, ...) invitandolo eventualmente a documentarsi di persona e relazionare;
- Compiti di realtà da produrre in autonomia (per es. realizzare modellini di cellule, tenere un'autobiografia di questi giorni, realizzare disegni/immagini che esprimano le paure di questo periodo, ...)

IN ULTIMO: IL VALORE GIURIDICO DELLE "PROVE A DISTANZA"

Anche se questo aspetto sfugge talora al docente, la valutazione è anche un procedimento amministrativo della Pubblica Amministrazione, che produce effetti giuridici su terzi (l'ammissione o meno all'anno successivo). Verifiche, interrogazioni ed esercitazioni sono pertanto atti amministrativi, finalizzati alle decisioni che la P. A. deve prendere (in questo caso: promuovere o meno). In quanto procedimento amministrativo, è applicabile integralmente il decreto legislativo 7 marzo 2005, 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Esaminiamo alcuni articoli.

IN ULTIMO: IL VALORE GIURIDICO DELLE "PROVE A DISTANZA"

Art. 12 – Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficacia, efficienza [...] nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini.

Che nel nostro caso è il diritto all'istruzione di cui alla Cost., art. 34.

IN ULTIMO: IL VALORE GIURIDICO DELLE "PROVE A DISTANZA"

Un compito o un test svolto in origine, nativamente, su una piattaforma FAD, in quanto documento amministrativo, segue pertanto le regole dell'art. 20, c. 1 bis del "Codice dell'amministrazione digitale":

1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore [...] con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

IN ULTIMO: IL VALORE GIURIDICO DELLE "PROVE A DISTANZA"

Un compito o una verifica online pertanto hanno effetti giuridici in questi casi:

- lo studente o il suo genitore/tutore lo trasmettano firmato digitalmente (poco probabile);
- lo studente o il suo genitore/tutore lo trasmettano tramite PEC (già più diffusa);
- la produzione/consegna avvenga tramite piattaforme che identifichino in modo univoco l'accesso, che consentano di risalire con certezza all'autore e ne garantiscano la non modificabilità (è il caso delle piattaforme come Google Classroom, WeSchool, ...)

IN ULTIMO: IL VALORE GIURIDICO DELLE "PROVE A DISTANZA"

E se mi fanno un tema, lo fotografano e lo caricano su Google Classroom? Anche questo ha valore legale in base all'art. 22, c. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.

IN ULTIMO: IL VALORE GIURIDICO DELLE "PROVE A DISTANZA"

Conclusione: se utilizzati entro un sistema "ad accesso informatico controllato" come per es. Google Classroom compiti, verifiche, test, esercitazioni e interrogazioni hanno valore legale.

Se prodotti a casa e caricati sulle piattaforme di cui sopra, gli stessi hanno valore legale.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

[Documento pubblicato secondo una licenza Creative Commons](#)



**Attribuzione - Non commerciale -
Condividi allo stesso modo 3.0 Italia
(CC BY-NC-SA 3.0 IT)**